



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice FALLUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2024

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge apporta delle modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Dopo più di trent'anni dalla sua entrata in vigore si ritiene necessario procedere ad un'attenta verifica degli effetti prodotti. Dalla stessa analisi e dagli effetti emersi si rileva una forte necessità di aggiornare la legislazione vigente, senza stravolgere i termini della sua applicazione. Si tratta di pochi cambiamenti che potrebbero consentire un più regolare svolgimento delle stagioni di caccia, senza i continui ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato che negli ultimi anni si sono di gran lunga susseguiti.

Tutto quanto riportato al suo interno è mirato ovviamente a favorire una corretta gestione del patrimonio faunistico e degli *habitat* naturali. Si ritiene che più adeguati strumenti siano necessari sempre nel rispetto delle direttive europee di riferimento. Non si può non fare tesoro e soprattutto mettere in atto quanto negli anni sia cambiato e quanto sia stato preso in considerazione dall'Unione europea. Riteniamo, infatti, che sia l'Unione europea, con le sue direttive, il punto di riferimento che deve guidare l'attività di aggiornamento della normativa nazionale. Le esperienze positive maturate negli altri Paesi membri dell'Unione europea, nei quali, oltre a garantire il rispetto delle direttive europee, viene garantito il rispetto degli usi, costumi e tradizioni locali, possono solo far bene al settore anche in Italia e adeguare il nostro Paese al resto d'Europa.

Nella consapevolezza della grande responsabilità che sempre, ed in particolar modo in questo caso, abbiamo nell'essere chiamati a gestire il patrimonio faunistico ed ambientale come bene di inestimabile valore, riteniamo indispensabile agire utilizzando il concetto chiave della protezione e della gestione sulle quali si fondano tutte le iniziative in materia.

Solo attraverso una corretta gestione delle risorse faunistiche ed ambientali sarà possibile garantire la conservazione e l'incremento di questi patrimoni a beneficio dell'intera collettività, sia per le attuali che per le future generazioni. Le parole gestione, protezione e tutela non devono essere scudi per chi non concorda con il progresso e con l'aggiornamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, piuttosto devono essere un fare che porterà ad una analisi e a un aggiornamento attento delle possibilità e degli strumenti a disposizione in campo venatorio. Tutte le proposte di cui è composto questo disegno di legge nella sostanza recepiscono i paragrafi della Guida alla disciplina della caccia in Unione europea nell'ambito della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Il presente disegno di legge apporta le seguenti modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157: al comma 1, la lettera *b*) aggiunge due specie animali, l'oca selvatica e il piccione selvatico. Per quanto riguarda l'oca si tratta di specie compresa nell'allegato 2, parte A, della direttiva 2009/147/CE, che comprende le specie cacciabili in tutti gli Stati membri e in effetti oggi l'Italia è l'unico paese dove è protetta. Questa specie è anche soggetta in

vari Paesi europei al controllo numerico per i danni alle colture agricole. Il piccione selvatico è specie che, nella forma inselvaticata, causa danni alle colture ed è anch'esso cacciabile in moltissimi Stati membri dell'Unione europea. In aggiunta, in merito alla caccia del cinghiale, per andare incontro alla problematica che la specie ha prodotto in diverse regioni, vengono ampliati i tempi dell'attività venato-

ria per questa specie. Inoltre, in sintonia con la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 147/2009/CE, il nuovo comma 1-ter dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, disciplina la modifica delle stagioni di caccia. Infine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promulgano con legge il calendario venatorio di durata biennale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* del comma 1, dopo le parole: « volpe (*Vulpes vulpes*) » sono aggiunte le seguenti: « oca selvatica (*Anser anser*); piccione selvatico (*Columba livia*) »;

b) alla lettera *d)* del comma 1, dopo le parole: « (*Sus scrofa*) » sono aggiunte le seguenti: « , fatta salva la possibilità di consentirne l'abbattimento anticipando o posticipando il predetto termine di trenta giorni »;

c) il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

« *1-bis.* L'esercizio venatorio è vietato:

a) per ogni singola specie durante la nidificazione, il ritorno al luogo di nidificazione, le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

b) per la specie piccione selvatico (*Columba livia*), nelle aree eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano »;

d) dopo il comma *1-bis* è inserito il seguente:

« *1-ter.* Nell'ambito della pubblicazione dei calendari venatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, fissano, entro

i termini stabiliti dalla presente legge, le stagioni di caccia per le diverse specie:

a) utilizzando una decade di sovrapposizione in relazione al periodo riproduttivo e di inizio migrazione prenuziale;

b) tenendo conto del periodo di nidificazione incluse le cure parentali e di migrazione prenuziale delle specie presenti o in transito sul territorio di riferimento, purché certificati da pubblicazioni scientifiche o da dati tecnico-scientifici riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano »;

e) al comma 2, le parole: « Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria » sono sostituite dalle seguenti: « Con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro e non oltre il 15 giugno, sono fissati il calendario regionale, di validità biennale, e i relativi regolamenti, ».

€ 1,00